



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2018, proposto dal Comune di San Vito Lo Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti, Dott. Giovanni Cocco – Commissario Ad Acta (D.A. n. 78/Gab.3/09/18) non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione, Siciliacque S.p.A., Assemblea Territoriale Idrica di Trapani non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“a) del Decreto Assessoriale n. 78/GAB datato 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, conosciuto, dal Comune di San Vito Lo Capo, unitamente a nota prot. n. 4556/GAB datata 4 settembre 2018, il 6 settembre 2018, con il quale il dott. Giovanni Cocco è stato nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Custonaci e di San Vito Lo Capo, “... con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile,, per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/2017, riportati nell'elenco in premessa ai punti A.3, A.12.” nonché nella parte in cui (premesse ed artt. 2 e 3), il Comune di San Vito Lo Capo è detto “inadempiente”;

“b) della nota prot. n. 4556/GAB datata 4 settembre 2018 e comunicata il 6 settembre 2018 con la quale l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, ha trasmesso il decreto impugnato sub a) disponendo che “...il Commissario nominato provveda al completamento delle procedure relative alla presa in consegna degli impianti...”;

“c) della nota prot. n. 18607 del 4 ottobre 2018, con la quale il Commissario nominato – dott. Giovanni Cocco - ha comunicato di essersi insediato nella medesima data e del relativo verbale di insediamento;

“d) della nota prot. n. 18613 del 4 ottobre 2018 con la quale il Commissario ad acta – dott. Giovanni Cocco – ha disposto che “...il Responsabile del 3° settore, predisponga, entro giorni 3 (tre)... proposta di deliberazione...”; “Il Presidente del Consiglio Comunale convochi, nel termine di giorni 2 (due)... il Civico Consesso per l'approvazione, con adunanza da tenersi entro i successivi giorni 3 (tre)”; “I Consiglieri adottino la proposta di deliberazione nel termine di giorni 2 (due) dalla prima adunanza...”; “Il Sindaco sottoscriva, congiuntamente con il Commissario Liquidatore dell'E.A.S., il verbale di consegna degli impianti, nel termine di giorni 5 (cinque)...” e degli allegati alla stessa (stato di consistenza

provvisorio con schema idraulico ed elenco contatori, mai redatti in contraddittorio),

“e) ove occorra e per quanto di ragione, dell'invito formulato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. n. 2716/Gab. del 28 giugno 2018;

“f) della delibera del Commissario ad acta n. 1 del 30 ottobre 2018, con la quale la gestione degli impianti e delle reti idriche già condotte dall'EAS in liquidazione è stata posta a carico dell'amministrazione comunale;

“g) della nota dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. n. 6226/GAB. del 24 ottobre, richiamata nel corpo della delibera commissariale impugnata sub f) ed allegata alla stessa, con la quale sono stati resi chiarimenti in ordine alla prosecuzione dell'attività commissariale;

“h) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che, sotto il profilo del *fumus*, il Comune odierno ricorrente:

– deduce, tra l'altro, profili di illegittimità costituzionale che graverebbero sull'art. 4, della L.R. n. 16/2017 anche in relazione al giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 93/2017 della Corte cost.le);

- richiama i motivati pareri negativi resi dal responsabile del settore 3° (lavori e urbanistica) e dal responsabile del settore finanziario e tributario, fatti propri dal consiglio comunale con la deliberazione 25 ottobre 2018 n. 21 (di reiezione della proposta del commissario ad acta di acquisizione della rete idrica e degli impianti dell'EAS);

- lamenta l'omessa previa redazione di un apposito piano finanziario, a fronte, peraltro, di vecchie tariffe “... applicate da E.A.S., non modificabili ... pubblicate sulla GURS del 16/03/1996”;

- osserva che con l'impugnata “deliberazione n. 1 del 30 ottobre 2018 il

Commissario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la deliberazione, non già per sotituirsi ad un ente inerte o inadempiente (presupposto perché possa essere legittimamente esercitato il potere sostitutivo) ma per adottare una deliberazione di contenuto contrario a quella assunta dal Consiglio (delib. n. 21 del 25 ottobre 2018; NdiR) a completamento dell'iter indicato ed entro i termini assegnati”;

Premesso che, sotto il profilo del *periculum*, parte ricorrente espone:

a) i gravissimi rischi per “... *la tenuta finanziaria del Comune ricorrente*”, atteso che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati “... *deriverebbe senz'altro la dichiarazione di dissesto, come peraltro chiaramente desumibile anche dai pareri resi dai responsabili dei servizi tecnico e finanziario del Comune di San Vito Lo Capo*”;

b) la “*impossibilità temporale di ottenere una pronuncia collegiale cautelare prima del giorno 8 novembre 2018, data indicata (cfr. nota EAS 17159 del 31 ottobre 2018) quale termine ultimo per la sottoscrizione da parte del Sindaco del verbale di consegna allegato alla deliberazione commissariale n. 1/2018 e prima del 16 novembre 2018, data che, senza criterio (e contraddittoriamente), è stata indicata come quella oltre la quale ogni disservizio (inevitabile, come lo stesso EAS riconosce) «non potrà essere imputato a questa Amministrazione ...» e dovrebbe, in tesi avversa, essere addebitato all'incolpevole comune di San Vito Lo Capo*”;

Rilevato, in particolare, che secondo parte ricorrente “... *l'ulteriore commissariamento (quello «minacciato» ai fini della sottoscrizione) e l'abbandono degli impianti da parte dell'EAS ... renderebbero inutiliter data una pronuncia cautelare successiva*”;

Ritenuto che le censure dedotte - e la complessa fattispecie normativa ed ordinamentale sottostante - meritano un appropriato approfondimento in sede collegiale;

Considerato che, in applicazione dei termini dilatori previsti dall'art. 55 comma 5,

c.p.a., la prima Camera di consiglio utile per l'esame collegiale dell'istanza cautelare è quella del 6 dicembre 2018, come da calendario;

- che, in relazione all'esigenza di mantenere la "*res adhuc integra*" nelle more del relativo esame da parte del Collegio, sussiste una situazione di "*estrema gravità ed urgenza*" tale da giustificare la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

- che in relazione agli specifici profili di danno dedotti dalla parte, l'istanza cautelare può essere accolta limitatamente alla sospensione degli effetti della delibera del Commissario ad acta n. 1 del 30 ottobre 2018, con la quale la gestione degli impianti e delle reti idriche già condotte dall'EAS in liquidazione viene posta a carico dell'amministrazione comunale;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cautela interinale nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. Fissa, per l'ulteriore trattazione in sede collegiale, la Camera di consiglio del 6 dicembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 7 novembre 2018.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO